



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 413/2018/R/TLR DEL 26 LUGLIO 2018

*"REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO.
ORIENTAMENTI FINALI"*

1. PREMESSA

Il presente documento reca le osservazioni di carattere generale di Italgas al DCO 413/2018/R/TLR avente ad oggetto la *“regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento – orientamenti finali”* del 26 luglio 2018.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

La Società Italgas Reti gestisce un unico impianto di teleriscaldamento nell'ambito territoriale del Comune di Cologno Monzese avente come potenzialità 30 MW per 52 utenze servite.

Fatta salva l'imprescindibilità dell'obiettivo di tutela della qualità del servizio, intendiamo evidenziare il numero ridotto di utenti servito (52 unità) nonostante il fatto che la potenza contrattualizzata pari a circa 30 MW faccia ricadere la gestione di Cologno Monzese nella fascia degli *“operatori di medie dimensioni”*. Il fatto di non utilizzare il numero delle utenze per disciplinare gli obblighi di qualità, comporta quindi un eccessivo onere rispetto al numero (*esiguo*) di utenze servite.

Tanto più che, come richiamato al punto 3.15. del DCO, *“... Al termine del primo periodo di regolazione [sarà esteso] progressivamente il perimetro di applicazione integrale della regolazione della qualità commerciale, fermo restando l'esclusione per i micro esercenti”*. Ciò comporterebbe che per soli 52 utenti Italgas Reti, al termine del primo periodo di regolazione, debba rientrare nella classe dei *“esercenti di maggiori dimensioni”* dovendo quindi dotarsi di strutture organizzative e applicativi gestionali necessari per suddetta classe. È soprattutto per le ragioni qui espresse che, pur nel rispetto degli obiettivi di garanzia della qualità del servizio, si richiede che la regolazione possa consentire maggiore equilibrio tra il predetto obiettivo e quello dell'economicità del servizio. Perciò si propone, alternativamente, o di rivedere le classi dimensionali al fine di portare a 50 MW la soglia massima per la categoria *“micro esercenti”*, o di introdurre il *“numero di utenze servite”* come parametro aggiuntivo (*ed alternativo*) per la determinazione delle classi dimensionali. In quest'ultimo caso, si potrebbe prevedere il numero di 100 utenti come soglia al di sotto della quale applicare la disciplina dei *“micro esercenti”*. A questi ultimi, si applicherebbero comunque gli



obblighi di comunicazione essenziali previsti dall'articolo 33, comma 2 e di pronto intervento di cui all'articolo 4 dello schema di articolato riportato nell'Appendice A al DCO.

3. RISPOSTE PUNTUALI AI QUESITI DELL'AUTORITA' PER I QUALI SI HANNO OSSERVAZIONI

S.2 Si condivide l'articolazione proposta delle soglie dimensionali degli esercenti (6 e 50 MW)? Motivare la risposta.

S.3 Si condivide quanto prospettato in merito alla differenziazione degli obblighi di qualità commerciale sulla base delle dimensioni degli esercenti? Motivare la risposta.

Non si condivide la proposta. Come espresso nelle considerazioni generali, tali soglie non colgono l'altra variabile rilevante ai fini della determinazione della tipologia di Gestore del servizio. Italgas Reti infatti, pur collocandosi secondo la proposta dell'Autorità negli "esercenti di medie dimensioni", gestisce il servizio di teleriscaldamento per sole 52 utenze. Ne deriverebbe quindi un onere gestionale derivante dalla disciplina della RQTLR proposta sproporzionato rispetto alla "dimensione" del servizio offerto. La previsione della piena applicazione della disciplina – anche per gli esercenti di medie dimensioni – al termine del primo periodo di regolazione aggraverebbe poi ulteriormente l'onere sulla società, rendendo ancor più sproporzionato il predetto onere. Si propone pertanto l'aggiunta della variabile "numero di utenze servite" per la determinazione delle classi dimensionali. Ragionevolmente, la soglia dei micro esercenti in questo caso potrebbe essere fissata nel numero di almeno 100 utenze. In alternativa, si potrebbe portare a 50 MW la soglia massima di potenza per la classe dimensionale "micro esercenti". Se accolte le proposte sopra riportate, si condividono gli obblighi di qualità commerciale proposti, differenziati per dimensioni.



S.11 Si condivide quanto indicato in tema di preventivazione di lavori semplici e complessi? Motivare la risposta.

Fatta salva la necessità di rivedere le soglie dimensionali, si ritiene comunque di dover aumentare a 15 i giorni lavorativi necessari per la preventivazione dei lavori semplici. Ciò in virtù della maggior complessità rispetto ai restanti impianti energetici (*gas ed elettrico*).

S.14 Si condivide quanto indicato in tema di riattivazione della fornitura? Motivare la risposta.

Fatta salva la necessità di rivedere le soglie dimensionali si ritiene, per via della specificità del servizio erogato, di estendere a 4 giorni feriali lo standard in questione.

S.25 Si condivide quanto prospettato in tema di obblighi di comunicazione dei dati di qualità? Motivare la risposta.

Non si condivide. Come detto in premessa, si ritiene di dover rientrare in tale obbligo, limitatamente per quanto previsto dal solo comma 2 dell'articolo 33 della RQTLR proposta nel DCO.

S.26 Si condividono le misure proposte in materia di verifica dei dati di qualità? Motivare la risposta.

Non si condivide. Per le stesse motivazioni richiamate in premessa, non si ritiene si debba rientrare in tale obbligo. Si dovrebbe infatti predisporre un sistema complesso in riferimento al numero degli utenti serviti (52).

